

Codice A1103A

D.D. 7 dicembre 2021, n. 833

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 45 PAR/2017).**



**ATTO DD 833/A1103A/2021**

**DEL 07/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 45 PAR/2017)

Visti gli atti trasmessi dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie- Sede operativa di Pragelato (TO) a carico del signor *omissis*, nato ad *omissis* e residente a *omissis* in qualità di pilota incaricato dalla *omissis*, in qualità di trasgressore, ed a carico del signor *omissis*, nato ad *omissis*, in qualità di legale rappresentante della *omissisomissis*., nelle sede legale già sopra riportata, in qualità di obbligati in solido nei confronti dei quali, con processo verbale n. 2/VT/252 del 14.06.2017 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati nel Comune di Pragelato (TO) in prossimità del Colle del Fauri – Val Tronca, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 16, comma 1, lett. C delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, in combinato disposto con l'art. 43, comma 1 della L.r. 19/2009 relativo allo svolgimento di attività di heliski con decollo, atterraggio e sbarco di persone all'interno di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) senza aver previamente espletato la procedura di Valutazione d'incidenza.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che gli interessati non si sono avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che i medesimi hanno presentato nei termini scritti difensivi facendo altresì richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

dato atto del verbale dell'audizione regolarmente tenutasi in data 12 ottobre 2021;

esaminate le argomentazioni esposte in tali sedi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità delle

violazioni contestate tenuto innanzitutto conto che sebbene lo stesso sia stato incaricato di svolgere un servizio/attività organizzato da terzi e pertanto può ritenersi non direttamente responsabile dell'omessa richiesta della valutazione d'incidenza (imputata alla società *omissis*, rispetto alla quale si è proceduto con autonomo provvedimento), per i principi generali che regolamentano il procedimento sanzionatorio ex Legge 689/1981, risponde comunque dell'illecito chi ha dato, consapevolmente, un contributo causale alla realizzazione dello stesso (seppur limitatamente alla violazione delle Misure di conservazione) evidenziato che è preciso onere di un pilota professionista accertarsi che l'attività che sta svolgendo sia accompagnata da tutte le previste autorizzazioni;

quanto sopra accompagnato dal consolidato principio comunitario di precauzione in virtù del quale non è requisito fondamentale, per la configurabilità degli illeciti qui contestati, che l'attività si svolga all'interno dei confini dell'area protetta, come peraltro, nel caso di specie, emergerebbe dalla documentazione fornita dall'Accertatore, operando in questi casi il collegato principio dell'incidenza indiretta dell'attività su un sito della Rete Natura 2000 laddove gli effetti della stessa comunque vi ricadano;

preso peraltro atto dell'apertura mostrata dal *omissis*, per il tramite del legale dagli stessi incaricato, di addivenire ad una condivisa definizione della controversia al fine di evitare un contenzioso tra le parti dagli esiti comunque sempre incerti, fa ritenere qui sussistenti, in virtù delle considerazioni di cui sopra, le condizioni per l'applicazione del minimo edittale a fronte dell'impegno da parte dello stesso a non proporre opposizione al presente provvedimento;

visto in particolare l'art. 16 delle c.d. Misure di conservazione di cui alla D.G.R. 54 – 7409 del 7.4.2014 e s.m.i. come sanzionato dagli artt. 55, commi 15 della L.r. 19/2009;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'attore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

*determina*

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per l'illecito relativo alla mancata osservanza delle Misure di conservazione di cui all'art. 55, comma 15 della L.r. 19/2009;

## **INGIUNGE**

ai sunnominati *omissis*, in qualità di trasgressore ed alla *omissisomissis.*, in qualità di obbligata in solido, di pagare la somma complessiva di **Euro 500,00** a titolo di sanzione amministrativa secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 -** (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 Legge 24/11/81, n. 689, costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella